STRUMENTI DI TUTELA, TRASPARENZA E CONFORMITÀ LUNGO LA FILIERA

GLI ASPETTI LEGALI

3 NOVEMBRE 2026

Studio Avvocato Andreis e associati

CONTRAFFAZIONI SANITARIE

Responsabilità inerenti la produzione e/o la commercializzazione e somministrazione di un alimento pericoloso per la salute

CONTRAFFAZIONI COMMERCIALI

NC in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti

CONTRAFFAZIONI SANITARIE

La disciplina penale è prevista, in particolare, dagli artt. 440, 442, 444 e 452 c.p.

Codice penale

Bene tutelato: la pubblica incolumità

Reati di pericolo: viene punito il fatto di rendere pericolosa o nociva una sostanza alimentare

Articolo 444 c.p.

COMMERCIO DI SOSTANZE ALIMENTARI NOCIVE

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a 51 euro.

La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve

ART. 5 LEGGE 283/1962

Il concetto di «contraffazione» di alimenti è considerato nella Legge 283 concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande

c) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali;

In tema di alimenti, per la configurabilità del reato di cui all'art. 5, lett. c), della legge 30 aprile 1962 n. 283 (impiego negli alimenti di sostanze con cariche microbiche superiori ai limiti di legge) non è necessario l'accertamento della nocività delle sostanze impiegate, ma è sufficiente il mancato rispetto dei limiti imposti a garanzia della qualità del prodotto

(Fattispecie nella quale risultavano superati i limiti microbici imposti per i prodotti a base di latte dal D.P.R. 14 gennaio 1997 n. 54).
- Cass. Pen., Sez. III, sent. 44659/01

d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione.

LA RIFORMA CARTABIA

Estinzione delle contravvenzioni per adempimento di prescrizioni impartite dall'organo accertatore.

Dall'art. 12-ter all'art. 12-nonies

nuova procedura che permette di estinguere le contravvenzioni quando abbiano cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie, a fronte dell'adempimento alle prescrizioni impartite, del pagamento di una sanzione pecuniaria o della esecuzione di lavori di pubblica utilità.

CONTRAFFAZIONI COMMERCIALI

v. Legge 21 aprile 2026, n. 75

ha riformato in modo organico il sistema di tutela del settore agroalimentare.

Entrata in vigore: 29 maggio 2026

RESPONSABILITA' DEGLI OPERATORI E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA RIFORMA

PENALE: introduzione di nuovi reati, nuove circostanze aggravanti e nuove pene accessorie al fine di contrastare più efficacemente le condotte illecite;

AMMINISTRATIVO: incremento delle sanzioni e potenziamento dei controlli in materia di tracciabilità, etichettatura e tutela delle denominazioni protette.

Frode alimentare (art. 517 *sexies* c.p.)

NEW

Fuori dei casi di cui all'articolo 517-septies, chiunque, al fine di indurre in errore il compratore e di trarne profitto, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, pone in vendita, distribuisce o mette altrimenti in circolazione, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, alimenti, acque e bevande che sa essere non genuini o, per origine, provenienza, qualità o quantità, sostanzialmente difformi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti è punito, se il fatto non è previsto come più grave reato, con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

La punibilità è esclusa quando la condotta, per le quantità o il valore economico esiguo del prodotto o l'assenza di effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato, è di lieve entità.

NEW

Commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517 *septies* c.p.)

Chiunque, al fine di trarne profitto, nell'esercizio di un'attività agricola, industriale, commerciale, di importazione, di esportazione, di introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale ovvero di intermediazione di alimenti, acque e bevande, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, che sa essere falsi o ingannevoli al fine di indurre in errore il compratore, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, sull'origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità degli alimenti o degli ingredienti è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi e con la multa fino a euro 20.000.

D. Lgs. 231/2017, relativo alla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011

Per quanto riguarda, in particolare, le pratiche leali di informazione, la denominazione dell'alimento, l'elenco degli ingredienti e l'indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza, la riforma è intervenuta in questi termini:

- inasprimento del trattamento sanzionatorio per disincentivare le violazioni e garantire una migliore informazione al consumatore;

- introduzione del fatturato totale annuo quale parametro alternativo per la determinazione delle sanzioni amministrative, fino ad una sanzione massima pari, a seconda della violazione, a € 25.000, € 50.000 o € 100.000.

Articolo 3 - Violazione delle pratiche leali di informazione di cui all'articolo 7 del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato e ad esclusione delle fattispecie specificamente sanzionate dalle altre disposizioni del presente decreto, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del regolamento sulle pratiche leali d'informazione comporta per l'operatore del settore alimentare l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro. La sanzione massima non può eccedere comunque 100.000 euro1.

1-bis. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative di cui al medesimo comma 1 sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese2.

[1] Comma modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera a), della Legge 21 aprile 2026, n. 75.

[2] Comma aggiunto dall'articolo 4-ter, comma 4, del D.L. 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2024, n. 101.

Milk sounding

NEW

Articolo 7 bis - Sanzioni amministrative per l'impiego abusivo delle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato VII al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 (1)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque prepara, produce, confeziona, detiene, vende, pone in vendita, mette in commercio, cede a qualsiasi titolo o pubblicizza con qualunque mezzo prodotti alimentari diversi da quelli indicati ai punti 1, 2 e 3 della parte III dell'allegato VII al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, utilizzando etichette, documenti commerciali, materiale pubblicitario o altre forme di pubblicità, quali definite all'articolo 2 della direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, o qualsiasi forma di presentazione che indichi, implichi o suggerisca che il prodotto è un prodotto lattiero-caseario, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro e al sequestro della merce e di ogni materiale o supporto mediante il quale è commessa la violazione ai fini della loro confisca e distruzione; la sanzione massima non può eccedere comunque 100.000 euro. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche qualora la denominazione "latte" o le denominazioni di cui al punto 2, secondo comma, della parte III dell'allegato VII al regolamento (UE) n. 1308/2013 siano completate da indicazioni esplicative o descrittive che specificano l'origine vegetale del prodotto o siano accompagnate da locuzioni negative. Per un prodotto contenente latte o prodotti lattiero-caseari, le medesime denominazioni possono essere utilizzate unicamente per descrivere le materie prime di base o per elencare gli ingredienti in conformità al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011.

2. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

[1] Articolo inserito dall'articolo 10, comma 1, della Legge 21 aprile 2026, n. 75.

AGGIUNGIAMO..

CODICE DEL CONSUMO

Pratiche commerciali sleali.

Artt. 18 – 27quater: definizioni e competenza dell'AGCM.

Principio di ingannevolezza e elementi rilevanti ai fini dell'induzione in inganno.

È considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più elementi (esistenza o natura, caratteristiche principali del prodotto) e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

L'AGCM agisce d'ufficio o su istanza di soggetto o organizzazione che ne abbia interesse e può applicare le seguenti sanzioni:

Divieto di diffusione o di continuazione della pratica sleale.

Sanzioni pecuniarie da 5.000 a 10.000.000 Euro (Principio di proporzionalità *ex* art. 11 L. 689/81).

Pubblicazione del provvedimento

Pubblicazione di dichiarazioni rettificative (per es. sul sito dell'operatore)

CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLA COMUNICAZIONE COMMERCIALE

Art. 2

«La comunicazione commerciale deve evitare ogni dichiarazione o rappresentazione che sia tale da indurre in errore i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni non palesemente iperboliche, specie per quanto riguarda le caratteristiche e gli effetti del prodotto, il prezzo, la gratuità, le condizioni di vendita, la diffusione, l'identità delle persone rappresentate, i premi o riconoscimenti.

Nel valutare l'ingannevolezza della comunicazione commerciale si assume come parametro il consumatore medio del gruppo di riferimento».